



L'ACQUISTO DI BENI DESTINATI AL CULTO: PROFILI PENALI E CIVILI di Fabrizio Lemme

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose possono assumere molteplici caratterizzazioni, tutte analizzate dal Diritto Ecclesiastico, la scienza che studia le forme giuridiche dei rapporti tra lo Stato e tali confessioni.

Ad una prima, estremamente sommaria sintesi, possiamo dire che una tipologia di tali rapporti è quella del laicismo assoluto dello Stato: l'ordinamento giuridico si ritiene estraneo alla materia della religione, che interessa soltanto i fedeli ma non i cittadini in quanto tali.

Una seconda tipologia pone il fenomeno religioso al vertice degli interessi dello Stato: in tal caso, l'ordinamento giuridico sarà amministrato da sacerdoti e lo stesso Capo dello Stato sarà un sommo sacerdote (c.d. "ordinamento teocratico ierocratico"). Questo è avvenuto in Iran con il regime di Khomeini, Capo dello Stato e voce di Dio in terra (Ayatollah).

Una terza tipologia (il c.d. giurisdizionalismo) considera il fenomeno religioso troppo importante per sottrarlo alla disciplina dello Stato, che di conseguenza lo regola, addirittura imponendo, come è avvenuto in Francia durante il Primo Impero, anche uno schema di catechesi (Napoleone fece elaborare infatti un "Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'empire").

Nel nostro ordinamento giuridico, vige un

giurisdizionalismo temperato: lo Stato esercita il controllo sulle strutture religiose di qualunque confessione, che non possono alienare i beni destinati al culto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Beni Culturali.

Al riguardo, la legislazione vigente è strutturata sulla seguente disciplina:

- a. gli enti religiosi sono persone giuridiche private senza scopo di lucro;
- b. i beni appartenenti a tali enti, quando corrispondono alla vastissima tipologia indicata nell'art. 10/1 del D.lgs. 42/04, presentando interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, non possono essere alienati senza autorizzazione da parte del Ministero, ai sensi dell'art. 56/1;
- c. l'alienazione abusiva, sul piano del diritto civile, è nulla (art. 164) ed il fatto ricade nel delitto di cui all'art. 173, che prevede la reclusione da quindici giorni ad un anno e la multa da 1.549,50 ad 77,469;
- d. la cosa proveniente da alienazione abusiva si considera, in conseguenza, proveniente da delitto ed il suo acquisto successivo, ove sia avvenuto in mala fede, integra a sua volta il grave delitto di ricettazione, punito con la reclusione da due ad otto anni ("Una bagattella!" direbbe Azzecagarbugli).

Sul piano del Diritto Penale, in questa sede non vi è molto da aggiungere, in uno scritto, come il presen-



te, necessariamente divulgativo.

Sul piano del Diritto Civile, viceversa aggiungiamo, si discute in ordine all'applicabilità, all'acquisto dei beni degli enti ecclesiastici, della regola fondamentale di cui all'art. 1153 c.c., secondo il quale "possesso vale titolo", con la conseguente acquisizione (a titolo originario) dei beni trasferiti al terzo di buona fede dal proprietario apparente.

Una sentenza ormai risalente ma alla quale non hanno fatto seguito ulteriori e diverse pronunzie (Cass., I Civile, 7.4.1992 n. 4260) afferma la inapplicabilità della regola di cui all'art. 1153, in quanto la consegna della cosa, condizione indispensabile prevista dalla norma ora citata per la fattispecie acquisitiva in essa contemplata, non può aver luogo: il bene di culto è comunque soggetto alla prelazione statale e quindi è fatto divieto di procedere alla consegna se non dopo la denuncia allo Stato e l'inutile decorso del termine previsto per l'esercizio di tale potere ablativo (artt. 61/1 e 173/1 lett. c) D.lgs. 42).

A me sembra che tale pronunzia tenda a privilegiare eccessivamente il patrimonio collettivo, sacrificando non poco il privato acquirente, che, ignorando del tutto la provenienza del bene da un'alienazione abusiva, abbia fatto affidamento sulla circolazione mediante trasmissione dei beni mobili.

Comunque, pur auspicando una revisione del principio affermato dalla Corte regolatrice, io riterrei che l'acquirente privato possa beneficiare quantomeno dell'acquisto per usucapione, quando siano

decorsi vent'anni dall'alienazione abusiva (art. 1158 c.c.).

Infatti, se la consegna della cosa è da considerare illecita, dunque inidonea a determinare l'acquisto ex art. 1153 c.c., la presa di possesso è comunque avvenuta, come è sufficiente, sul piano della mera materialità e quindi il possessore (o anche chi ha da lui ricevuto il possesso: art. 1146 c.c.), decorsi vent'anni dalla alienazione abusiva, è da considerare proprietario a titolo originario del bene mobile.

Né potranno trovare applicazione i principi che sottraggono all'acquisto per usucapione i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato: infatti i beni degli enti ecclesiastici hanno un regime essenzialmente privatistico, ed anzi proprio su questo si fonda l'affermata applicabilità ad essi del regime delle cose appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro, presupposto per la sanzione prevista nell'art. 173.

Comunque, suggerisco a chiunque sospetti un'origine culturale del bene offertogli in vendita, di svolgere indagini accurate prima di procedere all'acquisto: potrebbe avere cattive sorprese!